

TAR Sicilia, Sezione II Catania - Sentenza 26/05/2004 n. 1478
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

La prestazione della cauzione, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è diretta a garantire la serietà della partecipazione alla gara e l'adempimento dell'impegno a contrarre in caso di aggiudicazione. Pertanto, esula dalle facoltà rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione la valutazione caso per caso dell'essenzialità dell'adempimento o della possibilità di consentirne l'integrazione sia a causa della precettività della disposizione sia per la doverosa osservanza della "par condicio" tra le partecipanti alla gara. Atteso che l'assegno circolare, a differenza dell'assegno bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute, in sede di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici la presentazione delle cauzioni mediante assegno circolare deve ritenersi ritualmente effettuata rispetto alla previsione del bando che faccia riferimento al versamento per numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. In generale, ne consegue che le imprese partecipanti possono prestare la cauzione provvisoria mediante assegno circolare, nonostante tale possibilità non sia espressamente contemplata dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. L'assegno di conto corrente bancario, invece, è insuscettibile di garantire l'effettiva copertura e, quindi, la serietà dell'offerta. La produzione dell'assegno di conto corrente, quindi, non assolvendo alla necessità di effettiva garanzia, non può ritenersi sufficiente ad integrare un corretto deposito cauzionale e, pertanto, deve condurre all'esclusione dell'offerta.